CAMERA DEI DEPUTATI N. 3488

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCHI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola

Presentato alla Presidenza il 9 dicembre 1961

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Lo sviluppo della scuola italiana, causa ed effetto insieme dell'attuale progresso sociale, economico e tecnologico del Paese, sta assumendo proporzioni sempre più consistenti. In proposito è lecito affermare che il disegno di legge sul Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 ha contribuito positivamente, col provocare un profondo rivolgimento nella problematica scolastica, a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi della scuola, e a rafforzare il desiderio di istruzione del popolo italiano. L'istituzione di migliaia di scuole nell'ultimo triennio, specie nel settore dell'istruzione secondaria dell'obbligo, ha determinato una vera e propria rinascita della scuola italiana, che il Governo ha il dovere di assecondare e potenziare.

Nascono, in tale situazione, complessi problemi di edilizia scolastica, di assistenza, di incremento delle dotazioni tecnico-scientifiche e del materiale bibliografico delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, di trasporto di alunni; i delicati problemi, cioè, del momento in cui la scuola si presenta con lo aspetto di un organismo in piena e rapida espansione.

Ed è proprio la celerità di tale espansione il presupposto del presente disegno di legge che mira a consentire l'immediata utilizzazione di fondi non ancora utilizzati, accantonati fino allo esercizio 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola.

L'incremento della popolazione scolastica in questi ultimi anni, la maggior permanenza degli alunni nella scuola, il dovere di assicurare a tutti i ragazzi dell'età dell'obbligo la possibilità di frequentare la scuola e di creare le condizioni più favorevoli per la frequenza, la necessità di giungere all'abolizione dei doppi turni nelle scuole (dopo la eliminazione realizzata quest'anno dei re-

siduali tripli turni nelle città maggiori) e di dotare le istituzioni scolastiche di aule accoglienti e di attrezzature adeguate, rendono indilazionabile l'utilizzo dei fondi accantonati. Tale esigenza trova alla sua base la concezione di una scuola aperta e democratica che accoglie tutti, nella consapevolezza di essere il presupposto fondamentale del progresso civile, economico e culturale del Paese.

L'orientamento degli ultimi tempi, i provvedimenti legislativi emanati, da quello che abolisce l'esame di ammissione alla scuola media a quello che consente ai diplomati degli istituti tecnici l'accesso alle università, possono trovare più feconda applicazione se si assicurano i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei fini che con l'emanazione dei provvedimenti stessi il Parlamento ha sanzionato.

L'urgenza dei finanziamenti è determinata anzitutto dal noto fenomeno della mancanza di circa 86.000 aule calcolate al 30 dicembre 1960; ad essa si sopperisce con locali d'affitto ovviamente inadeguati alle esigenze scolastiche o con ricorsi ai doppi turni, che devono essere assolutamente aboliti per giungere alla tanto auspicata normalizzazione della vita scolastica. Per realizzarla, non bastano i provvedimenti già adottati con la legge 28 luglio 1961, n. 831, che a partire dal prossimo anno scolastico consentirà una sensibile diminuzione di incarichi e di supplenze con l'immissione nei ruoli di circa 24.000 insegnanti; occorre anche provvedere ad accelerare le costruzioni di opere scolastiche già finanziate e ad apprestare nuove fonti di finanziamento sia per l'edilizia normale che per quella prefabbricata.

Ugualmente urgente si presenta il proseguimento dei programmi di sviluppo dell'edilizia e delle attrezzature scientifiche per le università, sul quale concordano tutti i congressi del mondo scientifico ed universitario.

Si rende perciò necessario di utilizzare i fondi accantonati per il Piano per lo sviluppo della scuola fino all'esercizio 1961-62, non ancora usufruiti da precedenti leggi di anticipazione.

Col proposto provvedimento si potranno incrementare gli stanziamenti previsti, nel settore dell'edilizia scolastica, dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53; nel settore dell'istruzione superiore dalla legge 5 marzo 1961, n. 158, nonché gli stanziamenti destinati alla istituzione di scuole secondarie ed all'istruzione popolare; i contributi per i Patronati scolastici e le scuole di istruzione artistica, quelli per il servizio gratuito di trasporto alunni, e quelli per le attrezzature ginnico-sportive della scuola.

Per l'articolo 1 il limite di impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-62, di lire 5.100 milioni pari ad un importo di opere per oltre 100 miliardi, per la costruzione di circa 20.000 nuove aule scolastiche.

Le successive disposizioni dell'articolo 2 accelerano notevolmente le attuali formalità inerenti alle pratiche di edilizia scolastica. La lentezza del ritmo delle costruzioni da parte degli Enti locali dipende soprattutto dalla difficoltà di reperimento delle aree, per il quale i mezzi ordinari previsti dalle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità non sembrano sufficienti.

A tale scopo l'articolo 2 detta norme sulla scelta delle aree per le opere di edilizia scolastica e sull'approvazione dei progetti tecnici. Il sistema delineato nell'articolo snellisce notevolmente l'attuale procedura. La Commissione, che esamina le domande per le aree e per i progetti tecnici, è composta da soli tre membri: il provveditore agli studi, il capo dell'ufficio del genio civile e il medico provinciale. La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità e per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Le disposizioni si estendono, per quest'ultima parte, anche all'edilizia universitaria.

L'articolo 3 aumenta di 21.000 milioni gli stanziamenti previsti dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'edilizia prefabbricata. La rapidità dell'istallazione degli edifici prefabbricati ed il loro più basso costo spingono a incrementare l'uso di questo tipo di edilizia. Esso è, forse, il migliore per le zone dove è urgente che sorga la scuola: ecco perché il disegno di legge limita l'uso delle aule prefabbricate al settore della scuola dell'obbligo e ne stabilisce l'assegnazione in relazione alle aule occorrenti in rapporto alla popolazione scolastica. L'uso dell'edilizia prefabbricata contribuirà in maniera notevole a risolvere il problema della deficienza delle aule: con lo stanziamento di 21.000 milioni potranno essere costruite circa 10.000 aule e, quel che più conta, le aule stesse potranno subito entrare in funzione. Le costruzioni prefabbricate passeranno in proprietà dei comuni con destinazione permanente ad uso scolastico.

L'articolo 4 prevede per le università una spesa complessiva di 23.433 milioni per l'edilizia, per le attrezzature occorrenti, per contributi per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie, per contributi agli istituti scientifici speciali, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle scuole di ostetricia, per le biblioteche universitarie statali ed, infine, per contributi ordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore. Nella spesa è compreso anche il finanziamento per l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 450 nuovi posti di assistente ordinario, in aggiunta a quelli previsti dalle leggi 18 marzo 1958, nn. 311 e 349.

Per le spese inerenti alla istituzione delle scuole di ogni ordine e grado è previsto, all'articolo 5, lo stanziamento di 35.500 milioni.

L'articolo 6 autorizza la spesa di 1 miliardo per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuole elementari, per l'assistenza didattica e per la attrezzatura necessaria al funzionamento delscuole e classi predette.

Con l'articolo 7 si aumenta a 2.000 milioni il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

L'articolo 8 prevede la spesa di 750 milioni per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o comuni dove non esiste la scuola.

Con l'articolo 9 si autorizza, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di 5.300 milioni per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti e dei centri di lettura.

L'articolo 10 prevede la spesa di lire 6.000 milioni per dotare gli Istituti tecnici e professionali dell'attrezzatura tecnica, e la spesa di 4.550 milioni per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per le palestre e per gli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle altre scuole e istituti dell'istruzione primaria ed artistica.

L'articolo 11 autorizza la spesa di 220 milioni per contributi alle Accademie di belle arti, ai licei artistici, ai licei musicali, ai conservatori di musica e agli istituti e scuole d'arte.

L'articolo 12, infine, prevede che i finanziamenti non impegnati entro il 30 giugno 1962 potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

ART. 2.

I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree, da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso la sede del Provveditorato agli studi e composta dal provveditore agli studi, che la presiede, dal capo dell'ufficio del Genio civile e dal Medico provinciale. Alla stessa Commissione spetta l'approvazione dei progetti tecnici per la costruzione delle opere medesime. La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 3.

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sono aumentati di lire 21.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei comuni che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra la popolazione scolastica e le aule occorrenti. Gli edifici passano in proprietà dei comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal comma precedente sarà destinato ai comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

ART. 4.

In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, sono autorizzate le seguenti spese:

1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 1;

2°) lire 1.500 milioni per spese di cui alla lettera *b*);

3°) lire 2.000 milioni per spese di cui alla lettera *c*);

4°) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera *d*);

5°) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera *e*);

6°) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera *f*).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 4.500 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e 450 posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e 15 maggio 1962.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 5.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per il funzionamento di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.500 milioni.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962.

ART. 6.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

ART. 7.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

ART. 8.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o comuni viciniori, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni.

I comuni e le province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

ART. 9.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 5.300 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53.

ART. 10.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessari ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed

ai vari reparti speciali, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole ed istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

ART. 11.

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di 220 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.

ART. 12.

I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

ART. 13.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.